

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1190**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CAPRILI, DI LELLO FINUOLI, RUSSO  
SPENA, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria  
Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, CAPELLI,  
CONFALONIERI, DEL ROIO, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO  
GIULIANI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MARTONE, NARDINI,  
PALERMI, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO e  
ZUCCHERINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2006**

---

**Riforma dell’ordinamento del sistema delle informazioni  
per la sicurezza**

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	10
TITOLO I - ORDINAMENTO DEL SISTEMA		
DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA .....	»	10
CAPO I - Alta direzione e controlli costituzionali .....	»	10
CAPO II - Ordinamento amministrativo degli organismi informativi .....	»	17
Sezione I - Dipartimento governativo per la sicu- rezza .....	»	17
Sezione II - Agenzie delle informazioni per la sicu- rezza .....	»	26
CAPO III - Gestione delle risorse umane e materiali .....	»	32
CAPO IV - Amministrazione e funzionamento degli organismi informativi .....	»	44
TITOLO II - GARANZIE FUNZIONALI E TUTELA		
DEL SEGRETO .....	»	47
CAPO I - Garanzie funzionali .....	»	47
CAPO II - Altre disposizioni speciali .....	»	55
Sezione I - Qualifiche giuridiche e tutela dell'identità .....	»	55
Sezione II - Rapporti con altre amministrazioni e con l'autorità giudiziaria .....	»	58
CAPO III - Tutela del segreto .....	»	62
Sezione I - Criteri di tutela .....	»	62
Sezione II - Segreto di Stato .....	»	62
Sezione III - Classifiche di segretezza .....	»	67
Sezione IV - Nulla osta di segretezza .....	»	72
Sezione V - Modifiche al codice penale .....	»	73
Sezione VI - Emersione di fatti illeciti pregressi ...	»	77
Sezione VII - Emersione dei trattati internazionali stipulati in forma segreta .....	»	78
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINA-		
MENTO .....	»	79

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del sistema di *intelligence* non è più rinviabile. È opinione comune che le drammatiche trasformazioni del quadro geopolitico internazionale impongono la definizione di un nuovo assetto che superi quello ormai datato che risale al 1977 (legge 24 ottobre 1977, n. 801). Tuttavia è opportuno precisare che il mutamento degli scenari internazionali non comporta di per sé l'obsolescenza dei meccanismi istituzionali. Un quadro istituzionale ben strutturato dovrebbe consentire l'adattamento delle funzioni pubbliche ai mutamenti incessanti delle dinamiche storiche. D'altro canto le trasformazioni del quadro internazionale devono essere interpretate e devono stimolare delle risposte, che non sono scontate *a priori*.

È evidente che dopo l'11 settembre 2001 sono cambiati i rischi per la nostra sicurezza, dal momento che sono emerse nuove minacce, che non possono essere fronteggiate come in passato, poiché derivano da un quadro geopolitico profondamente cambiato nel quale viene messo in discussione l'assetto pacifico delle relazioni internazionali, drasticamente delegittimato dalla teoria della guerra preventiva e permanente. È altresì evidente che nel momento in cui emergono orientamenti devastanti per la legalità internazionale, fondata sulla Carta delle Nazioni unite, che reintroducono il ricorso alla violenza bellica ed al terrorismo come strumenti per regolare i conflitti fra i vari attori dello scenario internazionale, questo mutato scenario si riflette negativamente sulla sicurezza del nostro paese. Tuttavia bisogna sfuggire all'insidia di trasformare il problema - reale

- della sicurezza, in una questione ideologica, diventando prigionieri della logica politica dell'emergenza.

È chiaro che, per la tutela effettiva e non ideologica della sicurezza, occorre comprendere i mutamenti degli scenari internazionali adeguarsi ai nuovi rischi, ma comprendere non vuol dire accettare, giustificare o addirittura rendersi complici delle scelte che producono l'insicurezza ed il crescente *caos* che dobbiamo fronteggiare nelle relazioni internazionali.

Nel nostro paese, poi, abbiamo vissuto momenti altamente drammatici: una stagione di stragi, di terrorismo, di tentativi di colpi di Stato ed altri fatti eversivi, di fronte ai quali le strutture dello Stato deputate alla tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche o non hanno funzionato o hanno funzionato al contrario, tutelando l'illegalità e alimentando l'insicurezza.

Quindi è evidente che se vogliamo affrontare il problema del buon funzionamento dei Servizi di *intelligence* nel nostro paese, il problema dell'efficienza e della capacità operativa non può essere separato da quello dell'affidabilità democratica, del controllo politico-parlamentare, e della responsabilità politica delle operazioni degli apparati di sicurezza.

La riforma del 1977 è intervenuta in un momento in cui - grazie soprattutto alle inchieste condotte dalla magistratura di Padova e di Milano - erano emersi squarci di vicende eversive gravissime, sulle quali fino ad oggi non si è ancora fatta compiutamente luce, di fronte alle quali il Parlamento ha sentito il bisogno di reagire.

La riforma si inseriva nell'onda di quel processo riformatore che, nel corso degli anni Settanta portò ad una espansione della democrazia e dei diritti civili (dallo statuto dei lavoratori, al divorzio, alla riforma del diritto di famiglia, alla riforma carceraria, alla legge sull'aborto, alla legge Basaglia, eccetera) e si estese - con maggiori limiti e difficoltà - alle istituzioni, introducendo delle forme di maggiore democratizzazione nei meccanismi dello Stato, in applicazione del dettato costituzionale.

In questo contesto si è proceduto alla riforma dell'ordinamento dei Servizi segreti (legge 24 ottobre 1977, n. 801), alla riforma delle Forze armate e della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382) ed infine alla riforma e smilitarizzazione della Polizia attuata con la legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

La riforma del 1977 introduceva delle grandi novità ed apportava, dal punto di vista giuridico, una autentica rivoluzione nel settore, con l'obiettivo di rimediare alle cosiddette «deviazioni», che erano emerse in modo così drammatico negli anni settanta.

Il merito principale della riforma del 1977 è che essa metteva a fuoco i problemi principali:

- a) la responsabilità politica;
- b) l'organizzazione dei servizi e del personale secondo una disciplina definita dalla legge;
- c) il controllo parlamentare la gestione del segreto.

Il demerito fondamentale della riforma del 1977 è costituito dal fatto che le soluzioni proposte ai vari problemi messi a fuoco, spesso si sono dimostrate insufficienti, inattuabili o velleitarie.

Su questi ed altri limiti intendiamo intervenire con il nostro disegno di legge che riprende, rielaborandolo, il proficuo lavoro svolto dalla Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri del 26 marzo 1997 e presieduta dal generale Roberto Jucci.

Gli aspetti principali della nostra proposta sono così declinabili:

- a) *Rafforzamento della responsabilità politica per la direzione degli apparati di sicurezza.*

Se è scontato che l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e di sicurezza spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, non è per nulla scontato come ciò in concreto possa essere esercitato. La legge n. 801 del 1977 prevedeva soltanto la possibilità che il Presidente del Consiglio delegasse un Sottosegretario di Stato a presiedere, in sua vece, il Cesis.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha modificato l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, istituendo la figura del Sottosegretario di Stato a cui può essere attribuito il titolo di Vice ministro, è apparso opportuno che il ruolo venisse assegnato ad un Sottosegretario di Stato, con delega al Dipartimento della sicurezza, che assume il titolo di Vice ministro. Pertanto è previsto (all'articolo 2) che il Presidente del Consiglio dei Ministri eserciti, in via ordinaria, le funzioni di alta direzione, responsabilità e coordinamento della politica informativa per la sicurezza, mediante delega ad un Sottosegretario di Stato, che assume il titolo di Vice ministro. Non sono delegabili soltanto le funzioni politicamente più significative come quelle in tema di segreto e di vigilanza sui criteri di classificazione.

- b) *riorganizzazione del settore della sicurezza: le scelte funzionali.*

Viene mantenuta la scelta di un sistema binario, con due agenzie di *intelligence*, perché garantisce il mantenimento di un maggior pluralismo istituzionale, evitando che l'attività degli organismi di sicurezza sia completamente schiacciata sul sistema mili-

tare, con una concentrazione di potere enorme in poche mani.

Il problema è quello di definire meglio gli ambiti di competenza della due agenzie e di coordinare in modo effettivo il loro lavoro in modo da evitare duplicazioni o spreco di risorse.

In materia, la Commissione Jucci fa una proposta innovativa, prefigurando dei centri operativi unici. Prevede, infatti, che l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) utilizzi, per le attività svolte in territorio nazionale, i centri operativi dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) e che quest'ultima, per le attività da compiere all'estero, utilizzi i centri operativi dell'AISE.

Pur mantenendo il sistema binario viene modificato, ma non abbandonato, il sistema della dipendenza funzionale delle due agenzie dai ministeri dell'Interno e della Difesa.

La soluzione adottata è quella della doppia dipendenza: dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e dal Ministro competente (difesa o interno).

Nel progetto viene previsto un Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri (che lo presiede), dal Vice Ministro per la sicurezza e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze. Si tratta di un organo che assomiglia al Comitato interministeriale, previsto dalla legge n. 801 del 1977 (CIIS), ma se ne differenzia perché non è organo solo di consulenza, ma può assumere anche delle decisioni, come sede collegiale di attuazione dell'indirizzo politico nel settore.

È prevista l'istituzione (articolo 5) di un Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS) a cui è preposto un Direttore esecutivo (articolo 6), che dipende direttamente dal Vice Ministro per la sicurezza, il quale deve garantire il coordinamento e l'unitarietà dell'attività delle due agenzie. Nel Dipartimento sono inseriti l'Ufficio centrale per la

segretezza (UCSE), l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi e l'Ispettorato. Presso il Dipartimento è costituito (articolo 7) un Comitato tecnico esecutivo (CTE), che corrisponde, grosso modo, all'attuale Cesis.

c) *Il rafforzamento delle garanzie: amministrative, politiche e parlamentari.*

La proposta di riforma opta per un deciso rafforzamento delle garanzie attivabili per verificare il corretto funzionamento degli apparati di sicurezza.

#### *Ispettorato*

È stata compiuta una scelta importante, prevedendo l'istituzione di un Ispettorato (articolo 10), alle dirette dipendenze del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. L'Ispettorato ha il compito di verificare sia la corretta gestione degli organismi informativi nell'impiego delle risorse ad essi assegnate (ivi compresa la verifica della corretta gestione dei fondi riservati), sia il rispetto delle direttive emanate dalle autorità politiche. Esso ha funzioni di controllo di legittimità e di efficienza, sul modello dell'Ispettorato della Banca d'Italia.

Si tratta di una prima linea di controllo interno, che in Italia non è mai esistita, la cui istituzione è quanto mai opportuna.

#### *Archivi*

Un'altra garanzia importantissima è quella che attiene al problema degli archivi.

È prevista l'istituzione presso il DGS di un ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, con la funzione di vigilare sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi (articoli 12 e 13).

In particolare è previsto che gli archivi delle due Agenzie conservino esclusivamente la documentazione relativa alle operazioni in corso e riversino tutta la documentazione nell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. Particolare attenzione è riservata

alla documentazione delle spese riservate e a quella delle condotte per le quali opera la speciale causa di non punibilità prevista dalla proposta (articolo 34). Delle norme penali speciali tutelano gli archivi da ogni forma di manomissione ed accesso illegittimo (articoli 40 e 41).

#### *Controllo parlamentare*

È unanimemente condivisa l'esigenza di rafforzare il controllo parlamentare sull'attività dei Servizi, ma non sempre le soluzioni proposte sono pertinenti. Nella presente proposta è previsto che al CPS (articolo 4) siano attribuiti incisivi poteri di controllo, ivi compreso il controllo del bilancio ed il rendiconto delle spese riservate, con la possibilità di accedere agli archivi per il controllo diretto della documentazione di spesa. Il Comitato quindi può acquisire dal Governo informazioni che debbono rimanere riservate o segrete. A tutela del segreto è prevista una sanzione efficace, quale la decadenza dalla funzione parlamentare e l'ineleggibilità successiva. Qualora l'opposizione del segreto di Stato venga reputata infondata dal CPS, è data facoltà ai Presidenti della due Camere di sollevare conflitto di attribuzione.

#### *d) Il personale e le garanzie funzionali. - Temporaneità*

Un altro aspetto innovativo è la temporaneità della permanenza al servizio. Su questo punto si sono concentrate le resistenze più forti da quanti hanno obiettato che la temporaneità avrebbe comportato una inevitabile perdita di professionalità. La questione è molto delicata. Non v'è dubbio, infatti, che la temporaneità incida negativamente sulla professionalità. E tuttavia il mantenimento della temporaneità, assieme all'esigenza di ricambio totale di tutto il personale, sono dei punti di forza per una trasformazione reale dell'ordinamento della sicurezza. La soluzione qui proposta (articolo 21) prevede di fissare in cinque anni il periodo di perma-

nenza ordinario, rinnovabile una sola volta, o, per speciali esigenze due volte (in casi eccezionali tre o quattro volte). In questo modo una permanenza media di dieci/quindici anni assicurerebbe un elevato livello di qualificazione professionale, senza rinunciare ai benefici del ricambio. Viene, invece, fissato in sei anni il tempo massimo per procedere al rinnovo totale del personale attualmente in servizio.

#### *Garanzie funzionali*

La proposta affronta il problema delle cosiddette «garanzie funzionali» per gli operatori dei servizi, problema lasciato irrisolto dalla legge n. 801 del 1977, cioè delle cause di non punibilità per il personale che commetta dei fatti, astrattamente previsti come reati, nell'ambito dell'attività di servizio.

Si tratta di una questione molto delicata, che non può essere ulteriormente accantonata.

In effetti, nell'attività di *intelligence* rientrano - per loro natura - attività che potrebbero astrattamente costituire reato: basti pensare al problema delle attività sotto copertura. La questione non può essere ignorata. Essa è stata accantonata dalla legge n. 801 del 1977, perché all'epoca non erano maturi ancora i tempi per compiere delle scelte responsabili e chiare. Oggi, dopo la vicenda Abu Omar, dopo che sono stati scoperti i voli segreti della Cia in Europa, ed è stata riconosciuta ufficialmente l'esistenza di prigionieri segreti della CIA in Europa, è quanto mai opportuno ed urgente che vengano poste delle regole chiare. È vero che in altri paesi occidentali con sistemi giuridici analoghi al nostro non esistono disposizioni normative che autorizzano gli operatori dei servizi di *intelligence* a compiere attività altrimenti illecite. Questo però non vuol dire che i servizi di *intelligence* dei paesi occidentali rispettino rigorosamente le leggi. Vuol dire soltanto che gli esecutivi si sono riservati il diritto di consentire o meno determinate azioni secondo canoni di mera opportunità,

al di fuori di ogni quadro legale. Per questo introdurre una disciplina in materia è una forma di «garantismo», sempre che si tratti di una disciplina rigorosa e coerente.

La scelta compiuta non è stata quella di individuare in modo tassativo le condotte autorizzabili (cioè di descrivere le singole fattispecie - astrattamente illecite - da considerare ammissibili per ragioni di servizio), ma di indicare in modo positivo i beni giuridici assolutamente non aggredibili. L'articolo 32 esclude dalla non punibilità quelle condotte che configurano delitti che mettano in pericolo la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.

La disciplina di questa speciale causa di giustificazione è rigorosa perché non si limita ad autorizzare astrattamente comportamenti illeciti, ma richiede la congruità dell'azione con i fini istituzionali legittimamente perseguiti e la proporzionalità fra i fini ed i mezzi adoperati (articolo 33). Inoltre è previsto (34) che tali operazioni debbano essere espressamente autorizzate dal Vice Ministro per la sicurezza, che ne deve informare il Presidente del Consiglio dei ministri e deve ottenere il previo parere positivo di un Comitato di garanzia, composto da personalità indipendenti, i cui membri sono eletti dal CPS, per un periodo di cinque anni non rinnovabile. Una ulteriore garanzia (articolo 35) è costituita dal prevedere come reato il comportamento di quegli operatori che preordinino dolosamente le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

Quando si verificano tutte le condizioni di cui sopra e siano rispettate le procedure previste, il Direttore esecutivo del Dipartimento, su richiesta del Direttore dell'Agenzia, può opporre all'Autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità (articolo 37). In questo caso l'Autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio, che deve confermarla entro 60 giorni. In mancanza di conferma la scriminante non opera. Per di più l'Autorità giudiziaria, se non è convinta della legittimità del ricorso

alla causa speciale di giustificazione, può proporre conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale.

e) *La tutela del segreto e le garanzie contro gli abusi della segretezza.*

La normativa proposta affronta il nodo - sinora irrisolto - di una disciplina organica del segreto di Stato e della classificazione dei documenti, coerente con l'impianto complessivo della riforma.

Al riguardo è prevista (articolo 11) l'istituzione di un Ufficio centrale per la segretezza - UCSE - (che corrisponde all'attuale UCSI, istituito presso il CESIS), che, pure posto all'interno del Dipartimento e parte integrante degli Organismi informativi, risponde direttamente del suo operato al Vice Ministro per la sicurezza ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Compito dell'Ufficio è quello di verificare le condizioni per il rilascio dei nulla osta di segretezza e controllare le procedure e le modalità di apposizione delle classifiche di segretezza.

Viene messo a fuoco il concetto di segreto di Stato e se ne precisano i fondamenti, i limiti e le finalità (articoli 49 e 50) e viene chiarito il rapporto fra classifica di segretezza e segreto di Stato. Mentre infatti la classifica di segretezza degli atti, dei documenti e delle cose, attiene esclusivamente ai vincoli di circolazione ed alla delimitazione dell'ambito di conoscibilità dell'oggetto della classifica, il segreto di Stato è posto a tutela degli interessi fondamentali della Repubblica e può cadere sia su atti, documenti o cose (indipendentemente dalla loro classifica), sia su notizie o attività. In questo contesto, la scelta veramente innovativa è quella di introdurre il principio della temporaneità della segretezza, assoggettando i documenti secretati a meccanismi automatici di declassifica con il passare del tempo (articoli 56 e 57).

Per quanto riguarda la disciplina processuale dell'opposizione del segreto di Stato,

viene confermato il sistema attuale che prevede che il segreto debba essere confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla richiesta dall'Autorità giudiziaria procedente. Al riguardo vengono poste una serie di delimitazioni rigorose per evitare un esercizio arbitrario di tale potere. Infatti è previsto che il segreto di Stato non possa essere opposto per fatti commessi in violazione della disciplina sulla causa di non punibilità. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto, fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale ed altri gravi reati fra i quali quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e batterio logico (articolo 51). Inoltre è esplicitamente prevista la possibilità dell'Autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, alla quale non può essere opposto il segreto di Stato. Per completare le garanzie del sistema, sono previste sanzioni disciplinari e penali in caso di abusiva o illegale apposizione della classifica di segretezza (articoli 57 e 58).

Tuttavia, in tema di segreto è rimasta aperta una questione che neppure la Commissione Jucci si è sentita in grado di affrontare, vale a dire quel grumo di degenerazioni istituzionali connesse alla pratica degli accordi internazionali segreti.

f) *Le degenerazioni connesse alla pratica degli accordi internazionali segreti: i rimedi proposti.*

Nel quadro della disciplina organica del segreto di Stato è rimasta non affrontata una questione di grande spessore politico che nel nostro paese si pone come una grande questione democratica: quella della inammissibilità della stipula di accordi internazionali segreti o coperti da segreto di Stato.

L'esperienza storica ci dimostra che la diplomazia segreta ha avuto un ruolo nefasto

nel nostro paese. Anche per questo la Costituzione italiana, in conformità con la Carta dell'ONU, ha ripudiato la pratica ignobile dei trattati segreti, prevedendo, agli articoli 80 e 87 una disciplina trasparente, con l'autorizzazione del Parlamento e l'intervento del Presidente della Repubblica per la ratifica dei trattati internazionali di rilevanza politica.

Purtroppo l'esperienza storica della seconda metà del novecento dimostra che, malgrado il chiaro dettato costituzionale, la diplomazia segreta non è stata messa al bando ed oggi noi siamo avvolti da una ragnatela di accordi, che vincolano il nostro paese sul piano delle relazioni internazionali, senza che il Parlamento conosca neppure l'elenco degli accordi attualmente ancora vigenti. Ciò è stato indubbiamente determinato dalle condizioni di sovranità limitata che il sistema della «guerra fredda» ha imposto al nostro paese.

Orbene, la diplomazia segreta è inammissibile nel nostro ordinamento perché contrasta con il principio della responsabilità politica dell'azione di Governo e con il principio del controllo parlamentare, che costituisce il cardine del rapporto di fiducia. Del resto, attraverso la diplomazia segreta si sono compiute scelte molto vincolanti ed impegnative per il nostro paese, le cui conseguenze sono destinate a durare per un numero indeterminato di anni (basti pensare agli accordi di concessione agli Stati Uniti di basi e facilitazioni militari). Non dimentichiamo che "Gladio" è nato da un accordo segreto stipulato dal SIFAR con il Servizio segreto americano il 26 novembre 1956. Anche dietro la recente vicenda del rapimento da parte di agenti della CIA dell'egiziano Abu Omar, scomparso a Milano il 17 febbraio 2003, si staglia l'ombra di accordi segreti nelle relazioni con un paese della NATO, che hanno costretto l'attuale Governo a confermare l'opposizione, già decisa dal precedente, del segreto di Stato innanzi al Comitato parlamentare.



La riforma dell'ordinamento dei servizi di *intelligence*, non sarebbe completa se non prevedesse dei rimedi per contrastare questa pratica politica incostituzionale.

La disciplina del segreto di Stato nella nostra proposta prevede che: «I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*» La norma, peraltro, ribadisce un divieto che esiste già nel nostro ordinamento in quanto il testo unico delle disposizioni sulle promulgazioni delle leggi sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985 n. 1092, all'articolo 13 prevede la pubblicazione, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, di tutti gli accordi internazionali conclusi in forma semplificata, nonché la pubblicazione, in un supplemento trimestrale, di tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, compresi gli scambi di note e gli accordi comunque denominati.

Per rendere effettivo tale divieto, in presenza di una consolidata ed illegittima prassi difforme, è stata introdotta una specifica fattispecie di reato (articolo 58, comma 2).

Inoltre è stato precisato che gli Organismi di *intelligence* non hanno la competenza a stipulare accordi internazionali di alcun genere, neppure con organismi analoghi di altri paesi (articoli 6, 16 e 19) Nel settore delle informazioni per la sicurezza, gli accordi devono essere stipulati dai ministri competenti ed esaminati dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

g) *Emergenza dei fatti eversivi e degli accordi segreti.*

Ed infine, da ultimo ma non per ultimo in ordine di importanza, in un progetto di riforma organico dell'ordinamento dei servizi segreti, non si possono ignorare gli eventi

passati. Per cambiare pagina, non si può mettere una pietra sopra alle degenerazioni ed agli abusi commessi. In questo delicato settore istituzionale, il risanamento coincide con la conoscenza. Coloro che sanno, devono parlare e devono essere incoraggiati a farlo. È questa la garanzia fondamentale che gli errori del passato non si ripeteranno più, che non ci saranno altre stragi di Stato, che non ci sarà un'altra Ustica. Togliere gli scheletri dagli armadi delle Istituzioni è la nostra assicurazione per il futuro.

Per questo, a completamento di questa disciplina organica di riforma è stato previsto un meccanismo utile per consentire l'emersione dei fatti eversivi commessi in passato.

L'articolo 63 istituisce una causa speciale di non punibilità per tutti coloro che risultino implicati in fatti eversivi, commessi a causa o in occasione del servizio, qualora forniscano una piena e completa collaborazione ad una speciale commissione istituita per fare luce sui misteri istituzionali della nostra storia recente. L'articolo 64 istituisce tale Commissione *ad hoc*, inserita nell'Ispettorato e composta dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza (o da un suo delegato permanente), dal Capo dell'Ispettorato (o da un suo delegato permanente) e da cinque membri eletti dal CPS, scelti fra storici, giuristi ed esperti di questioni militari e diplomatiche. È previsto l'obbligo per tutto il personale, anche in quiescenza, di riferire alla Commissione i fatti eversivi di cui è venuto a conoscenza, prevedendo esplicitamente cessato l'obbligo del segreto, comunque generato. A seguito della collaborazione fornita, la Commissione trasmette gli atti, corredati da un proprio motivato parere, alla Autorità giudiziaria per la dichiarazione di non punibilità. L'Autorità giudiziaria, qualora reputi infondata la richiesta può sollevare conflitto di attribuzione.

Infine l'articolo 65 prevede una procedura per l'emersione e la regolarizzazione degli accordi internazionali stipulati in forma segreta, o con clausola di non divulgazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## TITOLO I

ORDINAMENTO DEL SISTEMA  
DELLE INFORMAZIONI  
PER LA SICUREZZA

## CAPO I

ALTA DIREZIONE E CONTROLLI  
COSTITUZIONALI

## Art. 1.

*(Alta direzione, responsabilità  
e coordinamento)*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza,

2. Ai fini indicati nel comma 1, e in conformità degli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi, disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di essi.

3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, secondo le disposizioni del tito-

lo II, capo III, della presente legge, la tutela del segreto di Stato e, in tale ambito, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

*(Delega al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega ad un Sottosegretario di Stato che assume il titolo di Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di seguito denominato «Vice Ministro». Il Vice Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Non sono delegabili al Vice Ministro le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in specie, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e quelli in tema di segreto di Stato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Vice Ministro sulle modalità di esercizio delle funzioni a lui delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega.

Art. 3.

*(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), come organo di consultazione, di proposta e di deliberazione in materia di alta direzione della politica informativa per la sicurezza.

2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il CNS:

*a)* elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;

*b)* delibera i regolamenti previsti dalla presente legge; designa, secondo le disposizioni che seguono, il Direttore esecutivo del Dipartimento governativo per la sicurezza di cui all'articolo 5, il Direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna di cui all'articolo 14, il Direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna di cui all'articolo 17, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza di cui all'articolo 4, nonché il Capo dell'Ispettorato, il Capo dell'ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 11, il Capo dell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi di cui all'articolo 12.

3. Il CNS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Vice Ministro. Del Consiglio fanno parte, quando si procede alla deliberazione dei regolamenti e alle designazioni di cui al comma 2, lettera *b)*, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa. Per le funzioni di cui al comma 2, lettera *a)*, il Consiglio è integrato a tutti gli effetti dal Ministro della giustizia, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'università e della ricerca. Le funzioni di segretario generale del Consiglio sono svolte, senza diritto di voto, dal Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all'articolo 5.

4. Alle riunioni del CNS, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, il Vice Ministro, può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri; può invitare, altresì, in qualsiasi

momento, all'esclusivo fine di riferire, il Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all'articolo 5, i Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, il Capo dell'Ispettorato, il Capo dell'ufficio centrale per la segretezza, il Capo dell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.

5. Su situazioni specifiche in ordine alle quali appare indispensabile procedere ad approfondimenti, integrazioni o chiarimenti, il CNS può procedere all'audizione di dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari dello Stato e di esperti.

6. Il funzionamento del CNS è stabilito con regolamento.

#### Art. 4.

*(Comitato parlamentare per la sicurezza)*

1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionale dell'attività del Dipartimento di cui all'articolo 5 e delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 spetta ad un Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS), costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati, con criterio proporzionale, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura. I presidenti dei due rami del Parlamento nominano altresì due membri supplenti per ciascuna delle due Camere.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il CPS della proposta di nomina del Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all'articolo 5 e dei Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e ne acquisisce il parere. Informa, altresì, il Comitato della nomina del Capo dell'Ispetto-

rato, del Capo dell'ufficio centrale per la segretezza, del Capo dell'ufficiocentrale per il coordinamento degli archivi, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.

3. Il CPS, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice Ministro ed i membri del CNS. Al medesimo fine, il Comitato può altresì disporre, previa comunicazione al Vice Ministro, l'audizione del Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all'articolo 5, dei Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, del Capo dell'Ispettorato, del Capo dell'ufficio centrale per la segretezza, del Capo dell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, ad esclusione di ogni altra persona addetta ai predetti organismi. Il Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all'articolo 5, i Direttori delle due Agenzie, il Capo dell'Ispettorato, il Capo dell'ufficio centrale per la segretezza, del Capo dell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi hanno l'obbligo di riferire al Vice Ministro sul contenuto delle audizioni svolte. I Direttori delle due Agenzie hanno, altresì, l'obbligo di riferire, rispettivamente al Ministro dell'interno al Ministro della difesa.

4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e i risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei mesi al CPS una relazione sulle attività del Dipartimento di cui all'articolo 5 e delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17. Sono anche comunicati al Comitato tutti i regolamenti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, emanati in attuazione della presente legge.

5. Il CPS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività del Dipartimento di cui all'articolo 5 e delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative,

l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri dannosa alla sicurezza della Repubblica.

6. Il CPS esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni e informative previste dagli articoli 12, comma 5, 20, comma 4, 31, commi 2 e 3, lettera *f*), 37, comma 4, 44, comma 3, e 53, comma 1. Può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale, di cui all'articolo 12, comma 2.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al CPS, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti dei commi 4, 5 e 6.

8. Qualora il CPS, deliberando a maggioranza, ritenga di acquisire ugualmente le informazioni, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la comunicazione o la trasmissione di atti o documenti.

9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al CPS di atti, documenti ovvero la comunicazione di notizie e informazioni comporterebbe la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato, qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento che possono sollevare conflitto di attribuzione. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie, documenti o cose relative a condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a tutelare.

10. Quando il CPS accerta gravi deviazioni nell'applicazione dei principi e delle regole contenute nella presente legge, deliberando a maggioranza, può costituirsi in Commissione d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo che ha l'obbligo di una motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esame ai fini della eventuale opposizione del segreto di Stato.

11. I membri del CPS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del CPS, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione d'indagine a norma del rispettivo regolamento. La violazione del segreto, accertato dalla Commissione d'indagine, costituisce, per il responsabile, causa sopraggiunta di ineleggibilità per la legislatura in corso e causa di ineleggibilità per quella successiva, da dichiararsi secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente, dalle funzioni di componente del Comitato, il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.



## CAPO II

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI*Sezione I*DIPARTIMENTO GOVERNATIVO  
PER LA SICUREZZA

## Art. 5.

*(Dipartimento governativo per la sicurezza)*

1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Vice Ministro si avvale del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS) costituito anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Il DGS svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è ordinato nelle seguenti strutture:

- a) direzione esecutiva;
- b) centro di analisi integrata strategica;
- c) ispettorato;
- d) ufficio centrale per la segretezza (UCSE);
- e) ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.

2. L'Ispettorato, l'UCSE e l'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi dipendono direttamente dal Vice Ministro pur mantenendo le dipendenze organiche e funzionali dal DGS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.

3. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e servizi sono stabilite con apposito regolamento.

4. Presso il DGS opera il Comitato di garanzia di cui all'articolo 36.

## Art. 6.

*(Direttore esecutivo del Dipartimento)*

1. Al DGS è preposto, alle dirette dipendenze del Vice Ministro, un Direttore esecutivo quale responsabile generale dell'attuazione amministrativa della politica informativa per la sicurezza.

2. Il Direttore esecutivo del DGS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro e previa designazione da parte del CNS, sentito il parere del CPS.

3. Ai fini indicati nel comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, il Direttore esecutivo:

a) fornisce al Vice Ministro ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato in merito ad ogni questione di rilievo;

b) propone al Vice Ministro il progetto di piano di ricerca informativa ripartendo gli obiettivi secondo le competenze delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando se necessario, su ricerche informative mirate, l'attività dei citati Organismi;

c) informa il Vice Ministro dell'attività svolta dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e, quando ne ricorrono le condizioni, delle eventuali interferenze verificatesi; indica in tal caso, le direttive impartite e, se queste non sono state attuate, l'esercizio del potere di avocazione;

d) esercita le funzioni di segretario generale del CNS;

e) è responsabile del sistema statistico e informatico attivato presso il centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 9;

f) convoca e presiede il Comitato tecnico esecutivo di cui all'articolo 7;

g) garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e le Forze di Polizia nonché tra esse e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS - Difesa), interessando il Vice Ministro allo scopo di far rimuovere dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa ogni eventuale impedimento;

h) cura il coordinamento dei rapporti con gli Organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17;

i) propone al Vice Ministro la nomina dei responsabili degli uffici e servizi indicati nell'articolo 8 nonché, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore esecutivo e il Capo del centro di analisi integrata strategica;

l) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DGS non compresi tra quelli di cui alla lettera i) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa.

4. Il Direttore esecutivo del DGS non ha competenza per stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

#### Art. 7.

##### *(Comitato tecnico esecutivo)*

1. Presso il DGS è costituito un Comitato tecnico esecutivo (CTE), del quale fanno parte i Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, convocato con cadenza almeno settimanale dal Direttore esecutivo del DGS, che lo presiede. Il Direttore esecutivo convoca inoltre il Comitato, quando lo ritenga necessario, e comunque una volta al mese, con la partecipazione anche del Capo della Polizia, dei Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e del Capo del RIS - Difesa. Quando

se ne ravvisi l'esigenza e anche su loro richiesta, il Direttore esecutivo può invitare a partecipare alle riunioni anche dirigenti generali di altri Ministeri e di enti e amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa.

2. Il CTE:

a) garantisce lo scambio informativo fra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, e le Forze di Polizia, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro e i Ministri interessati;

b) ripartisce operativamente fra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 gli obiettivi previsti dal piano di ricerca informativa;

c) garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e il RIS - Difesa secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro e i Ministri interessati, fermo restando che il RIS - Difesa assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, come previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25;

d) cura, secondo le modalità stabilite con regolamento, il collegamento con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e con altri enti e amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo interessati dalla ricerca informativa.

Art. 8.

*(Direzione esecutiva del Dipartimento)*

1. Il DGS gestisce, attraverso la Direzione esecutiva, tutte le funzioni strumentali allo svolgimento delle attività amministrative, contabili e finanziarie, anche delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17.

2. Tra le funzioni strumentali indicate nel comma 1 rientrano, in particolare, quelle in materia:

a) giuridica e del contenzioso;

b) di reclutamento, stato e progressione di qualifica del personale;

c) di formazione del personale;

d) di relazioni esterne;

e) logistica, limitatamente a quanto attiene agli approvvigionamenti di materiali, mezzi, strumenti, dotazioni strutturali, servizi e lavori che si rendono necessari per il funzionamento degli Organismi informativi, secondo le modalità di cui all'articolo 29.

4. Le forme e le modalità della gestione delle funzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento.

#### Art. 9.

##### *(Centro di analisi integrata strategica)*

1. Nell'ambito del DGS è costituito un Centro di analisi integrata strategica che:

a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle Agenzie, dalle Forze di Polizia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati;

b) redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni;

c) elabora il progetto di piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17;

d) garantisce un sistema statistico e informatico nonché il suo adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli Organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di Polizia o altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.

2. Della architettura del sistema statistico e informatico, di cui al comma 1, lettera

d), è direttamente responsabile il Direttore esecutivo del DGS.

Art. 10.

*(Ispettorato)*

1. L'Ispettorato ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture degli Organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda l'impiego delle risorse umane e materiali loro assegnate, la tenuta e la gestione degli archivi, l'attività relativa alla tutela del segreto, nonché l'attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Vice Ministro, dai Ministri dell'interno e della difesa per quanto di loro competenza.

2. Il Vice Ministro può affidare all'Ispettorato specifici incarichi temporanei e straordinari, nonché disporre ispezioni sulla gestione dei fondi riservati anche su richiesta dei Ministri dell'interno e della difesa.

3. L'attività ispettiva è programmata e seguita mediante direttive dal Capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro, previa designazione del CNS. Il Capo dell'Ispettorato è tenuto a presentare al Vice Ministro e, per conoscenza, al CNS, una relazione annuale dell'attività ispettiva e degli incarichi svolti, con eventuali proposte di riforma del sistema.

4. Gli ispettori esercitano le funzioni a loro affidate in piena autonomia di giudizio, in conformità alle norme contenute nella presente legge, ai regolamenti di attuazione e alle specifiche istruzioni impartite dal Vice Ministro al quale riferiscono direttamente su ogni ispezione o incarico svolti con relazione scritta, inviata in copia al Capo dell'Ispettorato. Le ispezioni e gli incarichi indicati nei commi 1, 2 e 3, non sono consentiti nel corso dello svolgimento di operazioni,

salvo che non siano espressamente richiesti dal Vice Ministro.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti, gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso le strutture degli Organismi informativi e hanno altresì facoltà di acquisire informazioni da altri enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altre strutture degli Organismi informativi; possono inoltre proporre riforme dell'ordinamento delle strutture e l'adozione di provvedimenti urgenti per assicurare il buon funzionamento delle strutture stesse.

6. Le modalità di funzionamento dell'Ispettorato sono indicate nel regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, nel quale sono anche indicate la specifica dotazione numerica degli ispettori e le caratteristiche di elevata specializzazione richieste per la loro assunzione in via esclusiva. Il periodo di permanenza nell'ispettorato è di sette anni e non può essere rinnovato. Non è consentito il passaggio degli ispettori a nessun ufficio degli Organismi informativi. Per un periodo iniziale di cinque anni, gli ispettori possono provenire dall'interno degli Organismi informativi, fermo restando l'impossibilità di una loro riassegnazione agli stessi Organismi.

#### Art. 11.

##### *(Ufficio centrale per la segretezza)*

1. L'ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle co-

municazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.

2. Il Capo dell'UCSE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro, previa designazione del CNS.

3. L'UCSE è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa a cui è attribuita una delle classifiche di segretezza prevista dall'articolo 55.

4. L'UCSE è competente altresì al rilascio e al ritiro del NOS necessario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti dei lavori e delle forniture di beni e servizi.

#### Art. 12.

##### *(Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi)*

1. All'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli Organismi informativi;

b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;

c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli Organismi informativi;

d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Presso l'ufficio è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo, per l'immediata immissione, tutti i dati di cui dispongono gli archivi delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, ivi compresi i dati originati



dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.

3. Gli archivi delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale di cui al comma 2 quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli Organismi informativi sono disciplinate con regolamenti i cui testi sono trasmessi al CPS perché formuli le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i provvedimenti sono emanati.

6. Il Capo dell'ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro, previa designazione da parte del CNS.

#### Art. 13.

##### *(Archivi cartacei pregressi)*

1. Per gli archivi cartacei pregressi, una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e consultazione della documentazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l'invio della stessa all'archivio di Stato.

3. Con i regolamenti di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabiliti la composizione della commissione, nonché i tempi e le modalità di funzionamento.

*Sezione II*AGENZIE DELLE INFORMAZIONI  
PER LA SICUREZZA

## Art. 14.

*(Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna)*

1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) per difendere, in cooperazione con l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), secondo le norme della presente legge, l'indipendenza e l'integrità della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno.

2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze armate:

a) per le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;

b) per l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali;

c) per la pianificazione e l'attività operativa militare;

d) per la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale e settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivante dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;

e) per la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;

f) per la valutazione delle minacce derivanti dai traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

3. L'AISE svolge, altresì, sul territorio nazionale e rispetto a ogni minaccia esterna, at-

tività di contrasto alla proliferazione militare, a indebite influenze sugli interessi nazionali nonché di tutela del segreto militare, industriale, economico-finanziario, scientifico e tecnologico.

4. Per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1, 2 e 3, l'AISE svolge attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.

5. L'AISE coopera, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro previa richiesta dell'autorità competente, per la tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione.

6. L'AISE ha alle proprie dipendenze i Centri operativi all'estero e utilizza, sul territorio nazionale, i Centri operativi dell'AISI. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.

#### Art. 15.

##### *(Competenze del Ministro della difesa)*

##### 1. Il Ministro della difesa:

*a)* disciplina con proprio decreto l'ordinamento degli uffici dell'AISE e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;

*b)* esercita le funzioni di vigilanza e controllo generale sulle attività dell'AISE e sulla gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISE;

*c)* dispone l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate a sostegno dell'attività di ricerca informativa dell'AISE effettuata attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari;

*d)* consente che le risorse di cui alla lettera *c)* siano messe a disposizione dell'AISI, su richiesta del Direttore esecutivo;

*e)* dispone l'utilizzazione delle risorse tecniche dell'AISE per le eventuali esigenze

di comunicazione, richieste dal Ministro degli affari esteri;

f) impiega l'AISE, per specifiche operazioni, per le esigenze delle Forze armate, d'intesa con il Vice Ministro;

g) propone al CNS, d'intesa con il Vice Ministro la nomina del Direttore dell'AISE;

h) designa, su proposta del Direttore dell'AISE e per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore e i Capi reparto dell'AISE;

i) ordina il supporto tecnico dell'AISE alle Forze di Polizia in attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) assicura il necessario collegamento tra l'AISE e il RIS - Difesa.

#### Art. 16.

##### *(Direttore dell'AISE e sue competenze)*

1. Il Direttore dell'AISE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISE sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:

a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi all'estero, dandone preventiva comunicazione al Ministro della difesa e al Direttore esecutivo;

b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISE;

c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;

d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti Organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore esecutivo del DGS;

e) invia tempestivamente al Direttore esecutivo del DGS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AISE, al fine di renderne edotto il Vice Ministro;

f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;

g) propone al Ministro della difesa la nomina del Vice direttore e dei Capi reparti;

h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

i) riferisce costantemente al Ministro della difesa sull'attività svolta dall'AISE e presenta al Vice Ministro tramite il Direttore esecutivo, e al Ministro della difesa, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISE.

2. Il Direttore dell'AISE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

#### Art. 17.

##### *(Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna)*

1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) per difendere, in cooperazione con l'AISE, secondo le norme della presente legge, la Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione proveniente dall'interno del territorio nazionale.

2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in cooperazione con l'AISE, anche all'estero, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di Polizia per la valutazione dei rischi derivanti da:

a) eversione di qualunque natura;

b) terrorismo;

c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;

d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;

e) movimenti migratori;

f) minacce biologiche ed ecologiche.

3. L'AISI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui ai precedenti commi, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.

4. L'AISI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione.

5. L'AISI ha alle proprie dipendenze i Centri operativi sul territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AISE. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.

#### Art. 18.

##### *(Competenze del Ministro dell'interno)*

##### 1. Il Ministro dell'interno:

a) disciplina con proprio decreto l'ordinamento degli uffici dell'AISI e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;

b) esercita le funzioni di vigilanza e controllo generale sulle attività dell'AISI e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISI;

c) ordina il supporto tecnico dell'AISI alle Forze di Polizia in attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, d'intesa con il Vice Ministro, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) dispone l'impiego dell'AISI, in particolari situazioni, per le esigenze delle Forze di Polizia, d'intesa con il Vice Ministro;

e) propone al CNS, d'intesa con il Vice Ministro, la nomina del Direttore dell'AISI;

f) designa, su proposta del Direttore dell'AISI, per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore e i Capi reparto dell'AISI;

g) individua l'organo del Ministero dell'interno per i collegamenti con gli Organismi informativi e al quale i Direttori di quest'ultimi sono tenuti ad inviare le informazioni d'interesse anche relative a fatti configurabili come reati.

#### Art. 19.

##### *(Direttore dell'AISI e sue competenze)*

1. Il Direttore dell'AISI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISI sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:

a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi sul territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Ministro dell'interno e al Direttore esecutivo del DGS;

b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISI;

c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate;

d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti Organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore esecutivo;

e) invia tempestivamente al Direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AISI, al fine di renderne edotto il Vice Ministro;

f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;

g) propone al Ministro dell'interno la nomina del Vice direttore e dei Capi reparto;

h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

i) riferisce costantemente al Ministro dell'interno sull'attività svolta dall'AISI e presenta al Vice Ministro, tramite il Direttore esecutivo, e al Ministro dell'interno, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISI.

2. Il Direttore dell'AISI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

### CAPO III

#### GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI

##### Art. 20.

##### *(Contingente speciale del personale)*

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - DSG, il contingente speciale del personale addetto agli Organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento contiene altresì l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai principi posti dalle disposizioni del presente titolo.

2 Il personale iscritto nel contingente speciale di cui al comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero, presso l'amministrazione di appartenenza secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli Organismi informativi per il periodo stabilito a norma dell'articolo 21, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di apparte-



nenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse.

3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Vice Ministro, sentiti il Ministro della difesa per l'AISE e il Ministro dell'interno per l'AISI, alle strutture del DGS, all'AISE e all'AISI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi Direttori, in relazione alle esigenze e all'organizzazione interna degli Organismi stessi.

4. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al CPS che può formulare osservazioni in merito entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale il regolamento è emanato. Analoga procedura è seguita per le eventuali successive modifiche da apportare al regolamento.

#### Art. 21.

##### *(Reclutamento del personale)*

1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle Università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche.

2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1.

3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento

di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente superare il limite stabilito dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, e comunque un decimo del contingente speciale.

4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse, mediante chiamata diretta e per il periodo determinato a norma del comma 6, per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al Direttore esecutivo del DGS e ai Direttori dell'AISI e dell'AISE in misura complessivamente non superiore a nove unità.

5. Agli aspiranti al reclutamento si applica altresì l'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

6. L'assegnazione e il contratto di chi hanno durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6. Il rinnovo è concesso dal Direttore esecutivo del DGS, su proposta dei responsabili dei singoli Organismi. Il personale analista e quello addetto alle attività all'estero senza copertura possono essere autorizzati a permanere per un periodo massimo di altri cinque anni dal Direttore esecutivo e su proposta dei Direttori dell'AISI e dell'AISE per il personale dipendente da queste ultime. Il Vice Ministro può autorizzare, in casi speciali e in relazione a specifiche e documentate situazioni o esigenze, con motivata proposta del Direttore esecutivo, su iniziativa dei responsabili dei singoli Organismi, la permanenza per un terzo quinquennio, o periodo inferiore, di tutto il personale ovvero per un quarto quinquennio, o periodo inferiore, per il personale analista e per quello addetto all'attività all'estero senza copertura. In nessun caso è consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con gli Organismi informativi dopo la conclusione del periodo di assegnazione ovvero la

scadenza del contratto ai sensi del presente comma, fatta salva la potestà di designazione da parte del CNS per gli incarichi di cui all'articolo 3. Il Direttore esecutivo, i Direttori dell'AISI e dell'AISE, i Capi dell'ispettorato, dell'UCSE e dell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi possono permanere nell'incarico quattro anni, rinnovabili solo una volta.

7. Resta fermo il potere del Vice Ministro, su proposta del Direttore esecutivo, su iniziativa dei Direttori dell'AISI e dell'AISE, nonché dei Capi dell'Ispettorato, dell'UCSE, dell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, per il personale rispettivamente dipendente, di disporre in qualsiasi momento il loro immediato rientro all'amministrazione di appartenenza o l'anticipata risoluzione del contratto, senza preavviso, in tutti i casi in cui la permanenza del dipendente al servizio dell'Organismo stesso, anche per fatti estranei alla prestazione lavorativa, sia incompatibile o possa comunque compromettere il buon funzionamento dell'Organismo. Nel caso di procedimento disciplinare aperto nei confronti di personale proveniente da altra amministrazione, qualora l'ufficio competente del DGS ritenga che possa essere comminata la sanzione disciplinare della destituzione o del licenziamento con o senza preavviso, il procedimento viene interrotto e gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, contestualmente all'adozione del decreto ministeriale di rientro.

8. Alle procedure di reclutamento di cui al presente articolo provvedono apposite commissioni, nominate dal Vice Ministro, presiedute da un dirigente generale dello Stato o equiparato, o da un professore ordinario di università, e composte in numero pari da personale addetto agli Organismi informativi e da esperti, civili e militari, estranei agli Organismi stessi. Non possono far parte delle commissioni come membri esterni coloro

che hanno avuto rapporti, di lavoro o di collaborazione, con i suddetti Organismi nei cinque anni precedenti; rapporti di lavoro o di collaborazione sono vietati altresì per i cinque anni successivi all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

9. Per il reclutamento del personale addetto agli Organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

10. È fatto divieto ai responsabili degli Organismi informativi di instaurare rapporti di lavoro, anche a titolo precario, presso gli Organismi stessi, in forme diverse da quelle previste dalla presente legge. È altresì fatto divieto di mantenere tali rapporti con soggetti legati da relazioni coniugali o di convivenza abituale o di parentela ed affinità entro il quarto grado con personale in servizio ai suddetti Organismi. Ferme restando le disposizioni della legge penale, le assunzioni effettuate in violazione dei presenti divieti determinano comunque la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

11. Il personale addetto agli Organismi informativi non può assumere altro impiego o incarico né esercitare attività professionale commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 44, comma 1. Non può inoltre svolgere attività politica o sindacale, partecipare a scioperi e alle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, ed è tenuto a dichiarare, al momento del reclutamento, l'eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti e comitati con qualsiasi finalità. La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma costituisce causa di anticipata risoluzione del rapporto con gli Organismi ai sensi del comma 7.

12. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il Vice Ministro, su proposta del Direttore esecutivo, dei Direttori del-

l'AISI e dell'AISE, del Capo dell'Ispettorato, dell'UCSE e dell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, può assegnare incarichi di collaborazione a esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili non più di due volte.

13. Tutto il personale che, ai sensi del presente articolo, presta comunque la propria opera a favore degli Organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

14. Al personale addetto agli Organismi informativi è altresì fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese operanti nel settore della produzione o del commercio delle armi o nel settore della investigazione privata per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al presente comma comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione, da parte del Vice Ministro, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a euro 25.000 e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito.

15. In nessun caso gli Organismi informativi possono avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. Identico divieto vige altresì nei confronti di tutti coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana.

## Art. 22.

*(Trattamento economico e previdenziale)*

1. Il trattamento economico del personale addetto agli Organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi:

a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale, di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti; per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta nel regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le Università e gli enti pubblici di ricerca;

b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o livelli e a seconda della capacità professionale richiesta e della responsabilità connessa, nonché del grado di rischio e riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa;

c) premi annuali di risultato, non periodici e non continuativi concessi con motivazione individuale a non più di un decimo del personale addetto a ciascun Organismo informativo in relazione all'espletamento di particolari operazioni e all'impegno straordinario richiesto per particolari situazioni od esigenze.

2. Lo stipendio di cui al comma 1, lettera a), segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità di cui al comma 1, let-

tera *b*), è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri sopra indicati, in misura compresa tra uno e sei volte l'indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza, o grado equiparato. I premi di cui al comma 1, lettera *c*), sono determinati dai responsabili degli Organismi informativi in base a criteri selettivi entro i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, e comunque in misura mai superiore al 30 per cento dell'importo annuale della indennità di funzione individualmente percepita. Tali premi gravano sul capitolo di bilancio per le spese riservate.

3. L'indennità di funzione dei Direttori e dei Vicedirettori degli Organismi informativi nonché dei Capi dell'Ispettorato, dell'UCSE e dell'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli Organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diversa da quelle previste dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l'assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell'accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli Organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro alla amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento del trattamento

economico accessorio maturato alle dipendenze degli Organismi stessi.

5. Il compenso per gli incarichi di collaborazione previsti dall'articolo 21, comma 12, è fissato in misura corrispondente a quella stabilita dalle tariffe professionali, ovvero, in mancanza, con riferimento ai valori di mercato per il particolare settore di attività.

6. Ferma restando la valutazione del servizio prestato presso gli Organismi informativi come servizio effettivo e senza interruzioni ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, al personale stesso, al momento del rientro presso l'amministrazione di appartenenza, è erogata una indennità complessiva pari a una mensilità della indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli Organismi stessi.

7. Al personale assunto direttamente si applica quanto disposto al comma 6. Al personale stesso, che non abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dell'articolo 25, è erogata, al momento della scadenza del contratto con gli Organismi informativi, una indennità complessiva pari ad una mensilità della retribuzione, comprendente stipendio tabellare e indennità di funzione, per ogni anno di servizio presso gli Organismi stessi, computandosi l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento di quella in godimento a tale data e con l'esclusione dei premi di risultato.

8. Al personale addetto agli Organismi informativi si applicano gli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente sulla base di una condizione di parità di trattamento con i dipendenti delle amministrazioni civili e militari di riferimento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1. Il medesimo regolamento disciplina altresì le condizioni e le modalità per il riconosci-



mento di particolari servizi prestati presso gli Organismi informativi tra i lavori particolarmente usuranti ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri - DGS è tenuta a versare all'amministrazione di appartenenza o di destinazione del personale l'importo dei contributi e delle ritenute previsti dalle norme vigenti.

#### Art. 23.

*(Progressione di qualifica  
negli Organismi informativi)*

1. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, sono altresì stabilite condizioni e modalità per l'eventuale passaggio del personale addetto agli Organismi informativi alle qualifiche o livelli immediatamente superiori dell'ordinamento degli Organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del Direttore dell'Organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 8.

#### Art. 24.

*(Progressione di carriera nella  
Amministrazione di appartenenza)*

1. Il servizio prestato presso gli Organismi informativi è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, ove il servizio prestato negli Organismi informativi debba essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da una commissione di promozione o avanzamento, tale valutazione è formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'Organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del Direttore dell'Organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti

sulla qualifica o livello assegnato presso gli Organismi informativi.

Art. 25.

*(Inquadramento nelle amministrazioni  
statali e pubbliche)*

1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza della durata stabilita a norma dell'articolo 21, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, per l'adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l'attuazione della mobilità, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 26.

*(Titoli preferenziali per la partecipazione  
a pubblici concorsi)*

1. Per il personale assunto direttamente e che non abbia presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, il servizio prestato presso gli Organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al n. 16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che hanno prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli Organismi informativi;».

## Art. 27.

(*Personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento*)

1. Il DGS predispone piani annuali per il rientro nell'amministrazione di provenienza o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica di tutto il personale attualmente adetto agli Organismi informativi. I piani di rientro sono redatti a partire dal personale con maggiore anzianità, sulla base della valutazione delle posizioni individuali oltre che degli incarichi espletati, consentendo comunque al personale il conseguimento della durata massima di permanenza prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 21, comma 6. Il rientro è attuato entro il periodo massimo di sei anni. Il DGS può stipulare appositi accordi con le amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, o con altro regolamento.

2. Il personale di cui al comma 1 mantiene l'inquadramento nella qualifica rivestita, nonché il trattamento economico e previdenziale in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa l'acquisizione della classe di stipendio in maturazione e fatto salvo quanto previsto al comma 3. A tal fine, l'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dall'articolo 22 è conservata a ciascuna unità di personale come assegno *ad personam*, riassorbibile dai futuri miglioramenti economici, esclusi quelli relativi allo stipendio tabellare come determinati secondo l'ordinamento dell'amministrazione di rispettiva destinazione.

3. È fatta salva l'immediata applicazione al suddetto personale, con regolamento di cui all'articolo 66, degli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabi-

lità permanente previsti dalle disposizioni per i dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato; è fatto altresì salvo l'assoggettamento del trattamento accessorio fisso all'ordinario regime, anche fiscale, delle spese ordinarie.

#### CAPO IV

### AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

#### Art. 28.

*(Norme di organizzazione  
e di funzionamento)*

1. All'organizzazione e al funzionamento degli Organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui ai Capi III e IV del presente titolo, e secondo specifiche disposizioni di attuazione poste con il regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, o con altro regolamento, i principi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i principi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.

#### Art. 29.

*(Norme per la stipula di contratti per appalti  
e forniture)*

1. Alle procedure poste in essere dalla Direzione esecutiva del DGS per la stipula-

zione di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni dettate da un regolamento, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria vigente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61. Con tale regolamento sono individuati altresì i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia e che possono essere autonomamente assunti dall'AISE e dall'AISI.

Art. 30.

*(Ricorsi giurisdizionali)*

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui ai Capi III e IV del presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 31.

*(Spese per gli Organismi informativi)*

1. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CNS e su proposta del Vice Ministro, sentiti i responsabili degli Organismi informativi, ripartisce tra gli Organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al CPS.

2. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli Organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi principi nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le

spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli Organismi informativi e sono predisposti dal Direttore esecutivo del DSG, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, degli altri responsabili degli Organismi informativi;

*b)* il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DGS;

*c)* gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera *b)* sono assunti dal Direttore esecutivo e dagli altri dirigenti del DGS, salvo quanto previsto dall'articolo 29 e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso il Dipartimento stesso;

*d)* ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere *b)* e *c)* si applica il disposto dell'articolo 21, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico;

*e)* gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal Direttore esecutivo del DGS, dal Direttore dell'AISE e dal Direttore dell'AISI, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale, rispettivamente, al Vice Ministro, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno. I rendiconti e la relazione presentati dal Direttore dell'AISE e dal Direttore dell'AISI sono altresì trasmessi al Vice Ministro tramite il Direttore esecutivo del DGS;

*f)* il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con

la relazione della Corte dei conti, al CPS, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell'esercizio finanziario all'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell'apposito archivio storico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

## TITOLO II

### GARANZIE FUNZIONALI E TUTELA DEL SEGRETO

#### CAPO I

#### GARANZIE FUNZIONALI

##### Art. 32.

##### *(Ambito di applicabilità)*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli Organismi informativi che tiene condotte costituenti reati durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate a norma degli articoli 33 e 34 della presente legge.

2. La causa di non punibilità indicata nel comma 1 non opera allorché la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubblica. La causa di non punibilità non opera altresì per i reati compresi fra quelli contro l'amministrazione della giustizia e che non si concretano in condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a operazioni

autorizzate a norma dell'articolo 34, sempreché tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e non cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.

3. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette agli Organismi informativi e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali Organismi.

#### Art. 33.

##### *(Presupposti)*

1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 32 si applica solo quando il personale addetto agli Organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli Organismi informativi e, nella predisposizione o attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 34.

2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 32, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.



## Art. 34.

*(Procedure)*

1. Le condotte indicate nell'articolo 32 sono autorizzate, nei casi previsti nell'articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 33, dal Vice Ministro, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all'articolo 36.

2. Il Vice Ministro provvede ai sensi del comma 1, su proposta del Direttore esecutivo del DGS formulata dietro richiesta del Direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione. Il Vice Ministro informa del provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso modificarlo o revocarlo.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il Direttore esecutivo autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, il Vice Ministro. Il Vice Ministro ratifica il provvedimento del Direttore esecutivo se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all'articolo 36; informa altresì il Presidente del Consiglio dei ministri della ratifica perché, ove lo ritenga, proceda alla modifica o alla revoca del provvedimento stesso.

4. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Vice Ministro risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge, ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dai commi da 1 a 3, egli adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 32 è conservata in un'apposita sezione dell'archivio storico di cui all'articolo 12, con la documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottopo-

sta a specifica verifica da parte dell'ispettore.

Art. 35.

*(Condotte dolose)*

1. Il personale addetto agli Organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 32, 33 e 34 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni.

2. Nell'ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l'articolo 55 del codice penale.

Art. 36.

*(Comitato di garanzia)*

1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 32, il Vice Ministro è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere concessa in caso di parere negativo.

2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti fra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali; essi sono eletti dal CPS, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al CPS né alle Assemblee parlamentari.

4. Il Vice Ministro trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell'autorizzazione di cui

all'articolo 34. Il Comitato provvede senza ritardo.

5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Vice Ministro anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.

6. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto disposizioni di cui all'articolo 21, comma 13.

#### Art. 37.

##### *(Opposizione della causa di non punibilità)*

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 32 sono iniziate indagini preliminari, il Direttore esecutivo del DGS, su richiesta del Direttore dell'Agenzia, può opporre all'autorità giudiziaria che procede, la esistenza della causa di non punibilità.

2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando la esistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 32 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza delle condizioni della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al CPS nella relazione semestrale. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie.

5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della causa di non punibilità, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.

6. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita dall'addetto agli Organismi informativi o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

#### Art. 38.

##### *(Attività deviate)*

1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

2. Il personale addetto agli Organismi informativi che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla

cui tutela gli Organismi informativi sono deputati, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli Organismi informativi, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aggravata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.

Art. 39.

*(Trattamento delle notizie personali)*

1. L'attività di raccolta e trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli Organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose che non si manifestino attraverso attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione della appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura sia indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli Organismi informativi, l'uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine.

2. L'Ispettorato e i responsabili degli Organismi informativi sono tenuti a vigilare continuamente perché l'attività di trattamento e raccolta delle informazioni, nonché l'uso delle medesime, avvenga nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto agli Organismi informativi che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è pu-

nito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

4. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 40.

##### *(Manomissione degli archivi informatici degli Organismi informativi)*

1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies, sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli Organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno sia all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi le notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.

2. La pena è aumentata quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi medesimi.

#### Art. 41.

##### *(Accesso illegittimo e manomissione degli atti degli archivi degli Organismi informativi)*

1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli Organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca, formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli Organismi informativi, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore sia addetto agli

Organismi informativi o sia incaricato legalmente di svolgere attività per questi ed è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi medesimi.

## CAPO II

### ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI

#### *Sezione I*

#### QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ

#### Art. 42.

*(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)*

1. Gli addetti agli Organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di servizio negli Organismi sopra indicati per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione, e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti, ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Vice Ministro, su proposta dal Direttore esecutivo del DGS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.

3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli Organismi informativi, ferma restando la possibilità che i Direttori dell'AISI e dell'AISE li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative.

4. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli Organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i propri superiori, esclusivamente, e a seconda dell'organismo di appartenenza, al Direttore esecutivo del DGS e al Direttore della Agenzia, che ne riferiscono rispettivamente al Vice Ministro, al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa. Se la denuncia è presentata da un addetto dell'AISE o dell'AISI, il Direttore dell'Agenzia ne riferisce altresì al Direttore esecutivo del DGS perché ne informi il Vice Ministro.

5. I Direttori degli Organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.

6. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Vice Ministro, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Organismi informativi.

#### Art. 43.

##### *(Identità di copertura)*

1. Il Direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro, può disporre o autorizzare i Direttori dell'AISI e dell'AISE affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli Organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengano indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di age-



volare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 32, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Dipartimento e l'Agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato atte stante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 44.

*(Attività simulata)*

1. Il Direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro, può autorizzare i Direttori dell'AISI e dell'AISE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero.

2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Vice Ministro, al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, secondo le rispettive competenze. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Vice Ministro al CPS.

## Art. 45.

*(Cautele di riservatezza per il personale  
nel corso del procedimento)*

1. Quando nel corso di un procedimento debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli Organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

*Sezione II*

RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI  
E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

## Art. 46.

*(Collaborazione con le Forze armate  
e con le Forze di Polizia)*

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di Polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli Organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.

2. Gli Organismi informativi curano la tempestiva trasmissione all'organo di collegamento di cui all'articolo 18, comma 1, let-

tera g), di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso che presentino possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.

3. I Direttori degli Organismi informativi e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di Polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano effettivi, efficaci e tali da assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni. Della attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 riferiscono periodicamente e comunque ogni volta che è necessario, nelle riunioni del CTE, e al Vice Ministro, nonché ai Ministri dell'interno e della difesa anche ai fini dell'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e di quelli di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g).

#### Art. 47.

*(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)*

1. Gli Organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le Università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, gli Organismi possono altresì avvalersi dell'opera di società di consulenza. Con regolamento viene disciplinato l'accesso degli Organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche

che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ritengano di non potere o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l'autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.

#### Art. 48.

*(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Vice Ministro)*

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia degli Organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nel modo più specifico possibile nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti siano inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Vice Ministro affinché un suo delegato possa assistere alle operazioni.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un Organismo informativo estero, trasmessa con vincolo di non divulga-

zione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Vice Ministro perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccipisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Nelle ipotesi previste nel comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine sopra indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

7. Il Vice Ministro può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli Organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Vice Ministro all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

## CAPO III

## TUTELA DEL SEGRETO

*Sezione I*

## CRITERI DI TUTELA.

## Art. 49.

*(Criteri di tutela)*

1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

2. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.

*Sezione II*

## SEGRETO DI STATO

## Art. 50.

*(Segreto di Stato)*

1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita al soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le

altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all'articolo 49, comma 1.

2. Le notizie, documenti, atti, attività, cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti nel comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo a norma dell'articolo 56, comma 5. In tal caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni, eccetto che nei casi in cui comprovate ed eccezionali ragioni facciano ritenere ancora attuale la sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'originaria apposizione od opposizione del vincolo medesimo. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'archivio di Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dalla acquisizione e, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 56, comma 5, dopo cinquanta anni.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, documenti, atti, attività, cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Art. 51.

*(Tutela processuale del segreto di Stato)*

1. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma della opposizione. La opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 50 della presente legge tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.

2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, o cose relative a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli Organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati previsti dall'articolo 285, 416-*bis* e 422 del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'arti-



colo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

*I-bis.* Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge sulla disciplina del sistema informativo e della tutela del segreto, per la sicurezza della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza dell'esimente o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione.

*I-ter.* Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

*I-quater.* In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.

*I-quinquies.* Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede quale Autorità nazionale per la sicurezza a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

## Art. 52.

*(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato)*

1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l'articolo 48, comma 5.

## Art. 53.

*(Informazione della conferma  
dell'opposizione del segreto di Stato)*

1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a darne comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al CPS.

2. Il Comitato, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce in materia a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

## Art. 54.

*(Conflitto di attribuzione)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Trovano applicazione le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202».

*Sezione III*

## CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

## Art. 55.

*(Livelli di classifica di segretezza)*

1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero.

2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato.

3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi.

4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

5. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione di cui al comma 3 siano idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati.

6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'in-

terno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.

7. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adito per eventuali contrasti.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i soggetti cui è conferito il potere di classifica e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

#### Art. 56.

##### *(Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza)*

1. All'atto della classifica, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale, i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposte ad alcun vincolo.

2. In assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto passa alla classifica di riservato decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il

vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione.

3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato dal soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o alla abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interessato può richiedere che il soggetto competente proceda a una nuova valutazione della sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria l'apposizione di una classifica. Il soggetto competente provvede in merito, dandone comunicazione all'interessato.

5. Non sono sottoposte alla declassifica automatica, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo, l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori degli Organismi informativi; le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di addetti agli Organismi informativi o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da altri Stati; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori degli Organismi informativi. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi quaranta anni.

6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli degli Organismi informativi,

dopo quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato. Alla regola può derogarsi e comunque per un periodo non superiore a dieci anni solo a seguito di motivato provvedimento dell'Autorità nazionale per la sicurezza e limitatamente ai casi di cui al comma 5.

Art. 57.

*(Classifica di segretezza irregolare  
o arbitraria)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 55, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli Organismi informativi, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dagli Organismi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso quest'ultimi.

Art. 58.

*(Classifica di segretezza illegale)*

1. Chiunque proceda alla apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 55, al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nell'articolo 55, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla pena della reclusione da due a cinque anni soggiace chiunque stipuli, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.

## Art. 59.

*(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza)*

1. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza»;

*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.

5-ter. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 325, la abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per la immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa, sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».

*Sezione IV*

## NULLA OSTA DI SEGRETEZZA

## Art. 60.

*(Nulla osta di segretezza - NOS)*

1. L'UCSE istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS.

2. Il NOS ha la durata di 6 anni.

3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.

4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di Polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire all'UCSE ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

## Art. 61.

*(Lavori e forniture oggetto di speciali misure di segretezza)*

1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni di legge o regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica, richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinati da apposito regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi.



2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 1 chiede all'Autorità nazionale per la sicurezza l'autorizzazione alla segretazione e l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati nell'articolo 60, comma 1, attestano la permanenza delle condizioni che hanno legittimato il rilascio del NOS.

### *Sezione V*

#### MODIFICHE AL CODICE PENALE

#### Art. 62.

##### *(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 255 è sostituito dal seguente:

«Art. 255. (*Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza*). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato la pena della reclusione va da uno a cinque anni.

Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di spionaggio po-

litico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

Nella ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.

La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa»;

b) l'articolo 256 è sostituito dal seguente:

«Art. 256. - (*Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza*). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni»;

c) l'articolo 257 è sostituito dal seguente:

«Art. 257. - (*Spionaggio politico o militare*). - Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato»;

d) l'articolo 258 è sostituito dal seguente:

«Art. 258. - (*Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza*). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposi-

zioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da due a sei anni.

La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa»;

e) l'articolo 259 è sostituito dal seguente:

«Art. 259. - (*Agevolazione colposa*). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257, 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato»;

f) l'articolo 261 è sostituito dal seguente:

«Art. 261. - (*Violazione del segreto di Stato*). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque:

1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffatta atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato;

2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose od attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le

cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);

3) ottiene le notizie o gli atti, i documenti o le cose indicate ai numeri 1 e 2.

È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposte al vincolo del segreto di Stato.

Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le suddette condotte siano tenute ai fini di spionaggio politico o militare.

Nella ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.

Nei casi previsti nel presente articolo, la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto sia, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti al primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) l'articolo 262 è abrogato;

h) dopo l'articolo 262 è inserito il seguente:

«Art. 262-bis - (*Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato*). - Quando la commissione del delitto previsto dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica quando la commissione del delitto suddetto è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».

*Sezione VI*

## EMERSIONE DEI FATTI ILLECITI PREGRESSI

## Art. 63.

*(Causa speciale di non punibilità)*

1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi o organismi dello Stato, l'Autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, a norma dell'articolo 51, comma 2, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la commissione di cui all'art. 64, nell'ambito della procedura di cui al presente Capo.

## Art. 64.

*(Procedura per l'emersione degli illeciti)*

1. Presso il DGS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è presieduta dal Vice Ministro o da un suo delegato permanente, ed è composta dal Capo dell'Ispettorato, o da un suo delegato permanente, e da cinque personalità scelte fra storici, giuristi, esperti di questioni militari e diplomatiche, eletti dal CPS.

3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi o organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall'insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, e, a tal fine, deve

intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque generato.

4. Coloro che risultino implicati nei reati previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, qualora rendano una confessione completa ed attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'Autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere motivato, corredato della documentazione raccolta.

5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione.

6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, servendosi dell'Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione ed avvalersi della Polizia giudiziaria.

7. La Commissione trasmette una relazione semestrale al CPS.

8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può decidere di rendere pubblici singoli atti o parti di essi.

9. Il mandato della Commissione cessa decorso tre anni dal suo insediamento.

### *Sezione VII*

#### EMERSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI STIPULATI IN FORMA SEGRETA

#### Art. 65.

#### *(Regolarizzazione degli accordi internazionali)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, trasmette al CPS il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.

2. Il CPS, deliberando a maggioranza, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denuncia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112.

3. Qualora non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo ne riferisce al CPS che può disporre, deliberando a maggioranza, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella *Gazzetta Ufficiale*, a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione ed alle leggi vigenti.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

##### Art. 66.

*(Procedura per l'adozione dei regolamenti)*

1. Salvo che la presente legge non disponga diversamente, le disposizioni regolamentari sono emanate entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge, in de-

roga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CNS, su proposta del Vice Ministro nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, terzo periodo, i suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme ordinarie.

Art. 67.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati la legge 24 ottobre 1977, n. 801 e il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli Organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti Organismi previsti dalla presente legge, precisandosi in particolare che i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati rispettivamente nei confronti del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), del Comitato tecnico esecutivo (CTE), del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), della Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), della Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI).



## Art. 68.

*(Disposizioni in materia finanziaria)*

1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS - Difesa.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della presente legge.

## Art. 69.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, che entrano in vigore centottanta giorni dopo la predetta pubblicazione.





